

Gentile Cliente,

la presente circolare per informarla che il D.L. 193/2016 ha apportato importanti e significative novità in tema di riscossione dei tributi, contrasto all'evasione dell'IVA, comunicazioni fiscali ai fini dell'IVA e relativa soppressione di adempimenti tributari, proroga dei termini per adesione alla c.d. voluntary disclosure.

Decreto Legge 193 del 22 ottobre 2016 – Disposizioni Fiscali urgenti.

Il DL stabilisce tra le altre disposizioni:

- la sostituzione di Equitalia con un nuovo ente pubblico economico "Agenzia delle Entrate-Riscossione" e contestuale **sanatoria dei ruoli** emessi dal 2000 al 2015;
- il **potenziamento** delle attività di riscossione;
- l'introduzione per rafforzare il **contrasto all'evasione dell'IVA**, al posto dell'attuale spesometro, di una comunicazione trimestrale analitica di tutte le fatture emesse e ricevute e di una **comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA**;
- riapertura della **voluntary disclosure sino al 31 luglio 2017**, nella veste già attuata lo scorso anno ma con alcune modifiche nella procedura.

Sono questi i pilastri tributari del decreto legge che accompagna la legge di Bilancio 2017.

Soppressione Equitalia e sanatoria delle cartelle esattoriali

Dal 1° luglio 2017 scompare Equitalia e l'attività di riscossione passa ad un ente pubblico economico, denominato "**Agenzia delle Entrate-Riscossione**", sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle. L'Agenzia delle entrate-Riscossione subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia ed assume la qualifica di **agente della riscossione** con i poteri e secondo le disposizioni sulla riscossione contenute nel D.P.R. n. 602/1973.

Strettamente connessa con la chiusura di Equitalia è l'operazione di **smaltimento dei ruoli pendenti**.

Ai debitori viene data la possibilità, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli **anni dal 2000 al 2015**, di estinguere il debito **senza corrispondere**:

- le **sanzioni** incluse in tali carichi;
- gli **interessi di mora** (attualmente pari al 4,13% annuo);
- le **sanzioni** e le **somme aggiuntive** dovute sui contributi previdenziali.

L'unico importo che viene richiesto, dunque, è costituito:

- dalle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di **capitale e interessi**;
- dalle somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di **aggio** sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle **spese per le procedure esecutive**, nonché di rimborso delle **spese di notifica** della cartella di pagamento.

Il pagamento potrà essere fatto in **unica soluzione** o in **quattro rate** (sulle quali sono dovuti gli **interessi del 4,5% annuo**).

La rottamazione **non sarà automatica**: per poter definire i carichi pendenti, il contribuente dovrà manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, presentando, entro il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. (ovvero entro il 23 gennaio 2017), una **apposita dichiarazione** redatta sul modello pubblicato sul sito di Equitalia.

Presentata la richiesta, l'agente della riscossione comunicherà, **entro 180 giorni**, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di

scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la **prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo ciascuna e la terza e la quarta pari a 1/6 ciascuna delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.**

Occorre comunque prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una di esse determina la **decadenza** dalla definizione e tutto torna come prima;
- la definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (le rate, in tal caso, sono 72 mensili, con la possibilità di arrivare a 120 rate);
- potranno fruire della definizione anche coloro che hanno già pagato **parzialmente**, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché **risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.**

Potenziamento delle attività di riscossione

A decorrere dal 1 gennaio 2017 l'Agenzia delle Entrate utilizzerà l'accesso delle proprie banche dati, anche relativamente ai rapporti finanziari quali conti correnti bancari e postali, rapporti titoli, ed altro, al fine dell'esercizio delle funzioni di riscossione del nascente ente pubblico economico, denominato "**Agenzia delle Entrate-Riscossione**".

Ai medesimi fini ha accesso alle banche dati Inps per l'acquisizione di informazioni sui rapporti di lavoro e di impiego.

Comunicazioni Trimestrale IVA – Contrasto all'evasione IVA

Si è detto di comunicazioni al plurale, perché, dal 1° gennaio 2017 i contribuenti dovranno presentare, con cadenza trimestrale:

- una comunicazione dei **dati delle fatture emesse e ricevute** (art. 21, D.L. n. 78/2010);
- una comunicazione dei **dati delle liquidazioni periodiche IVA** (nuovo art. 21, D.L. n. 78/2010).

La comunicazione delle fatture emesse e ricevute deve contenere:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

La comunicazione che invece riguarda i dati contabili riepilogativi delle **liquidazioni periodiche** dell'imposta va trasmessa **anche se a credito**.

Le comunicazioni vanno trasmesse entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre dell'anno solare.

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Elenchiamo le **sanzioni relative a tali adempimenti**:

- per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la **sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro**. Non si applica il concorso di violazioni e la continuazione;
- per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, si applica una **sanzione da 5.000 a 50.000 euro**.

A corollario di queste importanti novità - che costituiscono, sicuramente, un **aggravio degli adempimenti** (per questo motivo è previsto un **credito d'imposta di 100 euro** per l'adeguamento tecnologico) - sono stati **eliminati** alcuni adempimenti, tra cui :

- lo **spesometro** annuale;
- le **comunicazioni black list**,
- gli **elenchi intrastat per i soli acquisti intraCEE**.

La **dichiarazione IVA torna ad essere dichiarazione singola, non inclusa nel modello Unico** ed il termine di presentazione, a decorrere dal 2017, viene fissato tra il 1° febbraio e il 30 aprile (per il solo 2016 rimane confermato il mese di febbraio).

Voluntary disclosure – Riapertura termini

In sintesi, le novità alle linee guida della nuova voluntary sono le seguenti:

- la procedura sarà utilizzabile dalla data di entrata in vigore del DL e **fino al 31 luglio 2017**;
- si applicano, in linea di massima le stesse regole previste per la voluntary dello scorso anno.

Le **particolarità**, della nuova operazione, invece, sono le seguenti:

- a) le **violazioni** sanabili sono quelle **commesse fino al 30 settembre 2016**;
 - b) i termini di decadenza scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al **31 dicembre 2018** per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa e al **30 giugno 2017** per le istanze presentate per la prima volta;
 - c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, gli interessati sono **esonerati** dalla presentazione del **quadro RW per il 2016**;
 - d) esimente per il **reato** di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - e) è possibile **pagare spontaneamente** quanto dovuto in base alla voluntary (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni), entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione; in caso contrario, l'Agenzia delle Entrate invia al contribuente l'accertamento con adesione, con l'invito ad adempiere.
- Infine è prevista una particolare procedura se la voluntary ha ad oggetto **contanti o valori al portatore**.